

Regolamento per l'erogazione di un assegno di maternità per la nascita di figli adottato con delibera C.C. n.21 del 27.03.2002, integrato e modificato con successive delibere n. 18 del 28.02.2005 e n.76 del 12.12.2005.

ART.1

Finalità del Regolamento

Il Comune di Sogliano al Rubicone, con il presente Regolamento, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione di un assegno in favore di tutte le famiglie con figli nati dal 1 GENNAIO 2002 .

Tale sostegno economico vuole essere un modo per coprire, in parte, le spese implicate dalla nascita di figli o per consentire ai genitori di poter fruire effettivamente del congedo opzionale in presenza di figli piccoli.

ART.2

Oggetto

L'assegno di maternità consiste in un'erogazione in denaro di importo variabile da un minimo di € 250 a un massimo di € 2500.

ART. 3

Soggetti beneficiari

La concessione dell'assegno di cui all'art.1 è disposta a favore:

- a) del genitore (madre o padre naturale) cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio del Comune di Sogliano da almeno sei mesi e purché il figlio abbia, sin dalla nascita, residenza nel territorio del Comune di Sogliano;
- b) del genitore (madre o padre naturale) extracomunitario residente nel territorio del Comune di Sogliano da almeno sei mesi in possesso della carta di soggiorno o copia della dichiarazione inoltrata alla Questura relativa al rilascio della carta di soggiorno purché il figlio abbia, sin dalla nascita, residenza nel territorio del Comune di Sogliano.

In caso di dichiarazione inoltrata alla Questura, il Responsabile del procedimento provvederà ad ammettere con riserva il soggetto richiedente il contributo che sarà liquidato solo dopo la presentazione della carta di soggiorno che dovrà comunque avvenire entro e non oltre un anno dalla data di nascita del figlio, pena la revoca del contributo stesso.

- c) del genitore di cui alla lettere precedenti adottante senza affidamento, residente nel Comune di Sogliano da almeno sei mesi purché il minore, se italiano, non superi i sei anni di età e, se straniero, la maggiore età.

- d) del genitore di cui alle lettere precedenti affidatario preadottivo, residente nel Comune di Sogliano da almeno sei mesi purché il minore, se italiano, non superi i sei anni di età e se straniero la maggiore età;

ART.3 BIS

Beneficiari in caso di separazione consensuale – giudiziale, rottura della convivenza e allontanamento del figlio dal nucleo familiare

In caso di separazione giudiziale - consensuale o rottura della convivenza l'assegno di maternità comunale può essere concesso esclusivamente al coniuge o al genitore affidatari, a condizione che questi ultimi abbiano stabilito la residenza da almeno sei mesi nel Comune di Sogliano al Rubicone.

Nel caso di specie il reddito da tenere presente ai fini dell'ammontare dell'assegno di maternità è quello del nucleo familiare composto dal coniuge o genitore affidatari e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;

Nel caso di allontanamento del figlio dal nucleo familiare, il contributo spettante ad uno dei due genitori verrà concesso a favore del figlio (sempre che uno dei due genitori possieda i requisiti di cui al precedente articolo 3) e liquidato a favore del tutore nominato con decreto del Giudice.

ART.4

Ammontare e graduazione del contributo

Il contributo minimo di € 250 sarà elargito, se ricorrono i presupposti di cui ai precedenti art.3 e art. 3 bis, a favore delle famiglie con figli, a prescindere dal reddito familiare; un maggiore contributo sarà invece erogato e graduato in base al reddito del nucleo familiare calcolato con il sistema ISEE come dalla seguente tabella:

I REDDITO ISEE – oltre a € 22.000	€ 250
II REDDITO ISEE – da € 11.000 a € 22.000	€ 1.500
III REDDITO ISEE fino a € 11.000	€ 2.500

Il contributo sarà liquidato in una, due o tre rate a seconda che il reddito del beneficiario rientri nella prima, seconda o terza fascia.

Nell'ipotesi di parto plurimo, alla famiglia spetterà il contributo dovuto per ciascun figlio aumentato del 10%; tale contributo sarà erogato secondo le modalità previste dal successivo art.6.

Quanto al sistema dell'indicatore della situazione economica equivalente, si rinvia alla disciplina vigente e troveranno applicazione, in quanto compatibili, le interpretazioni dettate dalle circolari INPS in materia di assegno di maternità.

ART.5

Istruttoria e controllo della domanda

Entro 15 giorni dalla denuncia di nascita del figlio, o dall'ingresso nel nucleo familiare del figlio adottato o preadottato, il Responsabile dell'Area Servizi amministrativi e demografici, provvederà a comunicare al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, che è Responsabile del Procedimento, l'avvenuta iscrizione anagrafica del bambino.

Il Responsabile del procedimento sarà tenuto, a sua volta, a verificare se sussistono le condizioni per l'eventuale elargizione del contributo e precisamente:

- la residenza da almeno sei mesi di uno dei genitori nel Comune di Sogliano
- la residenza del bambino nel Comune di Sogliano al momento della nascita per le ipotesi di cui alla lett.a) e b) degli art.3 e art. 3bis;
- possesso della carta di soggiorno di almeno uno dei genitori se extracomunitari o copia della dichiarazione inoltrata alla Questura relativa al rilascio della carta di soggiorno.
- presenza del provvedimento di affidamento preadottivo o di adozione e sussistenza del limite di età di sei anni per il minore italiano e diciotto anni per il minore straniero per l'ipotesi di cui alla lett.c) dell'art.3

Qualora ricorrono le condizioni sopra indicate, il Responsabile del procedimento provvederà, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, a liquidare la somma di € 250 o ad ammettere con riserva i soggetti extracomunitari che in alternativa alla carta di soggiorno presentino copia della dichiarazioni inoltrata alla Questura, e ad inviare ai genitori del neonato o dell'affidato o adottato, una scheda per l'accesso ad ulteriori contributi.

Su tale scheda, se i redditi familiari rientrano nei limiti della tabella indicata all'art.4 (II e III fascia), gli aventi diritto dovranno presentare entro e non oltre il termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dal provvedimento di affidamento preadottivo o di adozione, la domanda di accesso al contributo e dichiarare la situazione patrimoniale indicando le modalità di liquidazione dei contributi.

ART. 6

Liquidazione contributo

Ricevuta la scheda debitamente compilata, il Responsabile del procedimento, previa verifica anche a campione delle dichiarazioni rese dall'interessato, sempre che permangono le condizioni per le quali era stata elargita la prima rata (mantenimento della residenza di uno dei due genitori e del figlio ed esistenza in vita del bambino) provvederà nel corso del nono e/o diciottesimo mese di età del bambino, fatte salve le ipotesi di cui ai successivi commi, alla liquidazione di una 2° e/o 3° rata, ammontanti rispettivamente a € 1250 ed € 1000.

In caso di genitore extracomunitario in possesso della sola copia di dichiarazione inoltrata alla Questura, il Responsabile del procedimento potrà procedere alla liquidazione della 2°e/o 3 ° rata solo in presenza della carta di soggiorno che dovrà comunque avvenire, ai sensi del precedente art.3 lett.b) entro un anno dalla nascita del figlio.

In caso di affidamento preadottivo, oltre alle condizioni per le quali era stata elargita la prima rata (mantenimento della residenza di uno dei due genitori e del figlio ed esistenza in vita del bambino) la seconda rata e terza rata, se spettanti, saranno liquidate rispettivamente nel primo mese successivo alla presentazione presso l'Ufficio Servizi Sociali del decreto di adozione e nel sesto mese successivo a tale presentazione.

ART. 7

Norma transitoria

Il presente Regolamento così come modificato ha effetti retroattivi, a decorrere dal 1 gennaio 2005. Per gli aventi diritto di cui alle lett. c) e d) del precedente articolo 3, il responsabile del procedimento provvederà ad inviare la scheda per l'accesso entro i 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore.

Per gli aventi diritto il contributo sarà liquidato nei tempi indicati all'art.6 comma 3.